



MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte Generale

Ex Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Approvato in revisione 08 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2018

INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'	4
1.1	Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità	4
1.2	Soggetti autori del reato	4
1.3	La condizione esimente	4
1.4	Le sanzioni	5
1.5	Illeciti amministrativi	6
2.	L'AZIENDA	8
2.1	Attività	8
2.2	Organizzazione, autorità e responsabilità	8
2.3	Partecipazioni societarie	8
2.4	La governance	9
2.5	Le attestazioni	9
2.6	I processi	10
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	10
4.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	13
4.1	Organizzazione, autonomie e deleghe	13
4.2	Rapporti infragruppo	13
4.3	Gestione delle risorse economiche e finanziarie	13
4.4	Sistema di controllo di gestione	14
4.5	Sistema informatico gestionale	14
4.6	Sistema di Gestione Integrato	14
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	14
5.1	Il disposto normativo	14
5.2	Nomina e composizione	14
5.3	Compiti, poteri e regole di funzionamento	15
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	16
6.1	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	16
6.2	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	17
6.3	Misure nei confronti degli Amministratori	17
6.4	Misure nei confronti dei sindaci	17
6.5	Misure nei confronti dei clienti, dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori	18
7.	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA'	18
7.1	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	18

7.2	SEGNALAZIONI ANONIME	19
7.3	MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	19
7.4	VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	19
7.5	FORME DI TUTELA DEL SEGNALATORE	19
8.	PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	21
9.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI	22

GRIGLIA DELLE MODIFICHE

DATA	REV.	MODIFICHE	DESCRIZIONE MODIFICA
Luglio 2005	00	Prima emissione	//
Dicembre 2007	01	Revisione parziale del documento	Scorporo dell'Ufficio Tecnico e dell'introduzione della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007
Giugno 2008	02	Revisione generale del documento con consulenza della Società S.C.S.	Revisione mappatura dei rischi e generale del documento
30 luglio 2012	03	Revisione generale del documento con consulenza della Società DueKappa	Revisione mappatura dei rischi - Due diligence per "reati ambientali"
17 dicembre 2013	04	Revisione per aggiornamento della Norma	Introduzione reati dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109 e dalla Legge 6 novembre 2012 Nr. 190
16 dicembre 2016	05	Cap. 5.3	Modifica composizione e compensi dell'OdV
8 gennaio 2018	06	Revisione ed aggiornamento del documento	Introduzione e modifica di reati presupposto a seguito del D.lgs. 38/2017
26 marzo 2018	07	Revisione ed aggiornamento del documento e di tutte le parti speciali	<ul style="list-style-type: none">- Rimozione della figura del RPC con relativa modifica della parte speciale "G";- Introduzione della parte speciale "H"-Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
18 dicembre	08	Revisione ed aggiornamento del documento	<ul style="list-style-type: none">- Implementazione della parte speciale "B".- Destituzione della parte speciale "G" a seguito dell'implementazione della parte speciale "B"

1. INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'

1.1 Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Con il Decreto è stato dunque introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle società e degli enti (salvo alcune specifiche eccezioni) nel caso di compimento, nell'interesse o vantaggio degli stessi, di alcuni reati.

1.2 Soggetti autori del reato

I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti, le società e gli Enti che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso. Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati indicati nel d.lgs. 231/2001, denominati reati - presupposto.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.3 La condizione esimente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma di esonero da detta responsabilità qualora:

- L'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV).
- Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo.
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'ente non risponde, inoltre, se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dei soggetti apicali o di terzi.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro, il modello di organizzazione e gestione deve assicurare, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità ed efficacia delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

1.4 Le sanzioni

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione e revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione o revoca di finanziamenti e contributi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione è quella pecuniaria, indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in 'quote'; l'importo di una quota è stato fissato a livello normativo da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 e decisa dal giudice nei singoli casi in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Per ciò che concerne la tipologia delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, 2° comma del Decreto, si ricordano: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive sono applicabili, congiuntamente alla pena pecuniaria, soltanto in relazione a fattispecie di reato che espressamente ne determinino l'operatività e quando ricorrano particolari condizioni: l'ente abbia tratto dal reato presupposto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; nelle ipotesi di reiterazione degli illeciti.

L'apparato sanzionatorio è completato da altre due sanzioni (artt. 18 e 19 Decreto): la "pubblicazione della sentenza", applicabile solo in caso di condanna a sanzioni interdittive, e la "confisca" del profitto o del prezzo del reato.

1.5 Illeciti amministrativi

Di seguito l'elenco dei gruppi di illeciti considerati a partire dalla prima pubblicazione del Decreto 231 con il riferimento agli articoli dello stesso:

1. (Delitti di) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. (Reati di) abusi di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

12. (Reati di) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. (Delitto di) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
17. (Delitto di) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
18. (Delitti di) razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]
19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

Quest'ultima normativa, rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" definisce quali reati transnazionali, presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309),
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).

Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 L. 146/2006, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro

Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il dettaglio dei reati è riportato nella parte speciale A del Modello Organizzativo: “elenco dei reati presupposto”.

2. L’AZIENDA

2.1 Attività

La società Porto Intermodale Ravenna S.p.A. SAPIR è una società pubblica non di controllo, in particolare, è un terminal portuale con sede legale in Ravenna, via G. Antonio Zani n. 1 e con sede operativa in via Darsena San Vitale n. 121, nella quale si eseguono operazioni di imbarco/sbarco, movimentazione e stoccaggio di merci per conto terzi.

Gestisce un'area di 500.000 mq e dispone di 1.300 ml. di banchine con un fondale di 9,50 metri, collegate alla rete ferroviaria e attrezzate con sette gru portuali capaci di movimentare colli eccezionali fino a 280 tonnellate.

L'area operativa conta su circa 67.000 mq di magazzini, 41.000 mq di aree coperte e 148.000 mq di piazzali adibiti allo stoccaggio delle merci e su un Parco Serbatoi con capacità di stoccaggio di 84.000 m³.

SAPIR dispone di un parco di mezzi operativi altamente performanti per le movimentazioni di piazzale e magazzino e per il trasferimento delle merci, che consentono di garantire rese elevate per tutte le tipologie di merce trattate, anche con l’ausilio delle più moderne tecnologie informatiche.

A servizio dei terminal vi è un’organizzata rete ferroviaria di 11 Km. di binari.

Il complesso SAPIR è in grado, anche grazie a personale esperto e specializzato, di garantire la massima efficienza nella movimentazione e nello stoccaggio di fertilizzanti, inerti, ferrosi, legnami, impiantistica, liquidi e merce a temperatura controllata.

È presente inoltre un magazzino frigorifero per lo stoccaggio di prodotti rinfrescati con temperatura controllata, che si estende su un’area complessiva di 5.000 m² ed in cui trovano posto sette celle frigorifere che sviluppano 2.800 m², due zone di carico/scarico rispettivamente di 930 m² e di 700 m².

E’ prevista anche la movimentazione e stoccaggio di prodotti pericolosi in quantitativi sempre inferiori ai limiti di soglia previsti dalla normativa dei grandi rischi industriali D.Lgs. 334/99.

2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità

La struttura organizzativa, i compiti, i poteri e le responsabilità sono definiti nei seguenti documenti:

- Statuto societario;
- verbali dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci;
- informazioni pubblicate presso il registro delle imprese tenuto dalla CCAA Ravenna;
- organigramma;
- mansionario;
- procure e deleghe.